

Data: 29 dicembre 2022, 09:43:09
Da: tribunale.bari@civile.ptel.giustiziacert.it
A: sica.giuliana@avvocatibari.legalmail.it
Oggetto: Tribunale Ordinario di Bari Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Allegati: IndiceBusta.xml (270 B)
Comunicazione.xml (1.4 KB)
17329646s.pdf.zip (611.3 KB)

Tribunale Ordinario di Bari.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: PIANO DEL CONSUMATORE
Numero di Ruolo generale: 13/2022
Giudice: DE PALMA MICHELE

Debitore: PASSIDOMO ANGELO

Si da' atto che in data 29/12/2022 alle ore 09:43 il cancelliere TRANQUILLINO MINERVA TERESA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica sica.giuliana@avvocatibari.legalmail.it della parte GIULIANA SICA il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 27/12/2022
Tipo Evento:
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA /PIANO E OMOLOGAZIONE
Descrizione: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA /PIANO E OMOLOGAZIONE
Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 29/12/2022 09:43
Registrato da TRANQUILLINO MINERVA TERESA

--
Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012



TRIBUNALE DI BARI

Sezione IV Civile

N. 13/2022 r.v.g.

Il Giudice Designato

visto il ricorso per omologazione del piano del consumatore ex artt. 7 ss. l. 27.1.2012, n. 3, depositato nell'interesse di PASSIDOMO ANGELO;

considerato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt.7, 8 e 9 L. 3/12;

considerato che è stata allegata relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, redatta dal gestore designato, che, tra l'altro, ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta;

considerato che non risultano atti in frode ai creditori;

ritenuto, con riferimento alla omologabilità della proposta:

- a) che, in relazione alle contestazioni della COMPASS BANCA SPA, va osservato che sussiste la condizione di sovraindebitamento ex art. 6 co. 2 lett. a) l. n. 3/2012, poiché a fronte di entrate per complessivi € 1850,00/1900,00 circa: € 1.050,00 circa per stipendio medio mensile, € 500,00 mensili (versate dalla ex moglie a titolo di mantenimento delle due figlie) ed € 300,00 mensili circa (quale somma che residua per il mantenimento dello zio interdetto a lui

affidato quale tutore dopo aver decurtato dalla somma percepita a titolo di invalidità (€ 1180,00) la somma versata alla struttura dove lo stesso dimora (€ 840 circa), il PASSIDOMO è tenuto al pagamento delle spese complessive di mantenimento del nucleo familiare per € 1.266,00 circa alle quali vanno aggiunte le spese per le cessioni/deleghe di pagamento sullo stipendio per i finanziamenti con Unicredit spa, Compass spa ed Inps, oltre la somma di € 10.626,01 in favore della Marte SPV, oggetto del decreto ingiuntivo n. 5294/2020;

- b) che il piano proposto appare fattibile in quanto, a fronte delle entrate medie disponibili, il pagamento dei ratei previsti consentirà di garantire al nucleo familiare del debitore una disponibilità media mensile di € 1850,00/1900,00, superiore alla spesa media mensile di circa € 1266,00, necessaria per il sostentamento del nucleo familiare, alla quale va aggiunta una rata media di € 600,00 per 43 rate;
- c) che tale durata del piano non è incompatibile con la natura dell'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento,
- d) ritenuto pertanto che il piano sia in linea con il principio ispiratore delle procedure in esame, di origine eurounitaria, della c.d *second chance* che mira a garantire una seconda opportunità ai consumatori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento non per dolo o colpa grave, come nella specie, ove il PASSIDOMO si è venuto a trovare in tale situazione sostanzialmente per effetto della separazione dalla moglie;
- e) che il piano, inoltre, risulta costituire in concreto un'alternativa più vantaggiosa di quella liquidatoria, tenuto conto che lo stesso dispone come attivo solo del proprio stipendio;
- f) che pertanto ricorrono i presupposti per l'omologa del piano del consumatore proposto e va disposto, ai sensi dell'art.12 bis c.3 l. 3/2012, che il presente provvedimento sia, a cura dell'organismo di composizione della crisi,

comunicato ai creditori interessati e pubblicato sul sito internet del Tribunale di Bari;

P.Q.M.

- **omologa** il piano del consumatore proposto da PASSIDOMO ANGELO;
- **dispone** che il presente provvedimento sia, a cura dell'organismo di composizione della crisi comunicato ai creditori interessati e pubblicato sul sito internet del Tribunale di Bari.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite ed all'organismo di composizione della crisi.

Bari, 27/12/2022.

Il Giudice

Dr. Michele De Palma